

ALLEGATO I

ELENCO DEL MATERIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 E ALL'ARTICOLO 3 CHE POTREBBE ESSERE USATO PER LA REPRESSIONE INTERNA

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

- 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;
- 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
- 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.

3. Veicoli:

- 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
- 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
- 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
- 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
- 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
- 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

- 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
- 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
- 4.3 Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:

- 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;
- 5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

— le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

— le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
8. Filo spinato tagliente.
9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

ALLEGATO I a (509/2012)

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 bis

PARTE 1

Note introduttive

1. Questa parte comprende i beni, il software e le tecnologie elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 (¹).
2. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "N." si riferiscono al numero dell'elenco di controllo e la colonna intitolata "Descrizione" si riferisce alle descrizioni di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui nelle sezioni A, B, C e D della presente parte sono sottoposti a controllo, a norma di quanto disposto nella sezione E.
2. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.
4. I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A. ATTREZZATURE

N.	Descrizione
I.B.1A00 4	Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, come segue: a. maschere antigas, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici "modificati per uso bellico"; 2. materiali radioattivi "modificati per uso bellico"; 3. agenti di guerra chimica (CN); oppure 4. "Agenti antisommossa", inclusi: a) α -Bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

	<p>b)[(2-clorofenil) metilene] propanedinetriolo (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1)</p> <p>c)2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);</p> <p>d) dibenz-(b, f)-1,4-ossazina (CR) (CAS 257-07-8)</p> <p>e)10-Cloro-5,10-diidrofenasazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9);</p> <p>f) N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);</p> <p>b)abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agenti biologici “modificati per uso bellico”; 2. materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); <p>c)sistemi di rivelazione appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agenti biologici “modificati per uso bellico”; 2. materiali radioattivi “modificati per uso bellico”; oppure 3. agenti di guerra chimica (CN); <p>d)apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l’individuazione automatica della presenza di residui di “esplosivi” facenti uso di tecniche di ‘rivelazione di tracce’ (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).</p> <p><i>Nota tecnica</i> <i>Per ‘rivelazione di tracce’ si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.</i></p> <p><i>Nota 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.</i></p> <p><i>Nota 1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.</i></p> <p><i>Nota: 1A004 non sottopone ad autorizzazione:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone; b) apparecchiature esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, compresi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Settore minerario; 2. estrattivo; 3. agricolo; 4. farmaceutico; 5. medico; 6. veterinario; 7. ambientale; 8. della gestione dei rifiuti; 9. alimentare. <p><i>Note tecniche:</i> 1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di materiali radioattivi “modificati per uso bellico”, agenti biologici “modificati per uso bellico”, agenti di guerra chimica, ‘simulanti’ o “agenti antisommossa” o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare. Il ‘simulante’ è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell’addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.</p>
I.B.9A01 2	<p>“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”), sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:</p> <p>a)“UAV” aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.capacità autonoma di controllo di volo e di navigazione (ad esempio autopilota con sistema di navigazione inerziale); o 2.capacità di volo controllato al di fuori del campo visivo diretto di un operatore umano (ad esempio controllo televisivo a distanza); <p>b)sistemi, apparecchiature e componenti associati, come segue:</p>

	<p>1.apparecchiature appositamente progettate per il controllo a distanza degli "UAV" specificati in 9A012.a.;</p> <p>2.sistemi di navigazione, assetto, guida o controllo, diversi da quelli specificati in 7 A nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, appositamente progettati per fornire agli "UAV" specificati in 9A012.a. capacità autonoma di controllo di volo o di navigazione;</p> <p>3.apparecchiature e componenti appositamente progettati per convertire un "veicolo aereo" con equipaggio in un "UAV" specificato in 9A012.a.;</p> <p>4.aeroreattori di tipo alternativo o rotativo appositamente progettati o modificati per spingere "UAV" ad altitudini superiori a 50 000 piedi (15 240 metri).</p>
I.B.9A350	<p>Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto; barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di 'DMV' inferiore a 50 µm con un flusso superiore a due litri al minuto;</p> <p>unità generatrici di aerosol appositamente progettate per essere integrate nei sistemi specificati in 9A350.a. e b.</p> <p><i>Nota:Le unità generatrici di aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, quali ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari.</i></p> <p><i>Nota:il 9A350 non sottopone ad autorizzazione i sistemi a spruzzo o di nebulizzazione e i loro componenti in relazione dei quali sia stato dimostrato che non sono in grado di diffondere agenti biologici sotto forma di aerosol infettivi.</i></p> <p>1.La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l'impiego su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno dei metodi seguenti:</p> <p>a. laser Doppler;</p> <p>b. diffrazione mediante laser frontale.</p> <p>2.In 9A350 'DMV' significa Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM).</p>

B. APPARECCHIATURE DI COLLAUDO E DI PRODUZIONE

N.	Descrizione
I.B.2B35	<p>Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:</p> <p>a.contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m³ (100 litri) ma inferiore a 20 m³(20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio; tantalio o 'leghe' di tantalio; titanio o 'leghe' di titanio; zirconio o 'leghe' di zirconio; oppure niobio (columbium) o 'leghe' di niobio; <p>b.agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350a; e giranti, pale o assi progettati per detti agitatori aventi tutte le superfici dell'agitatore in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio; tantalio o 'leghe' di tantalio; titanio o 'leghe' di titanio;

7. zirconio o 'leghe' di zirconio; oppure
8. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;

c. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m³ (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
6. titanio o 'leghe' di titanio;
7. zirconio o 'leghe' di zirconio; oppure
8. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;

d. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,15 m² e inferiore a 20 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. grafite o "carbonio grafite";
5. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
6. tantalio o 'leghe' di tantalio;
7. titanio o 'leghe' di titanio;
8. zirconio o 'leghe' di zirconio;
9. carburo di silicio
10. carburo di titanio; oppure
11. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;

e. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquido, distributori di vapore o collettori di liquido progettati per dette colonne di distillazione o torri di assorbimento aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

1. 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. grafite o "carbonio grafite";
5. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
6. tantalio o 'leghe' di tantalio;
7. titanio o 'leghe' di titanio;
8. zirconio o 'leghe' di zirconio; oppure
9. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio;

f. apparecchiature di riempimento manovrate a distanza aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; o
2. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

g. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o rivestimenti degli involucri preformati progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. 'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;
2. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro);
3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);
4. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio;
5. tantalio o 'leghe' di tantalio;
6. titanio o 'leghe' di titanio;
7. zirconio o 'leghe' di zirconio;
8. niobio (columbium) o 'leghe' di niobio; oppure
9. materiali ceramici, come segue:

a) carburo di silicio avente una purezza uguale o superiore all'80 % in peso;

	<p>b)ossido di alluminio (allumina) avente una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso; c) ossido di zirconio; <i>Nota tecnica</i> La “dimensione nominale” è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.</p> <p>h. tubazioni a pareti multiple che incorporano una porta di rivelazione delle perdite, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2.fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o “carbonio grafite”; 5. nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 6. tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 7. titanio o ‘leghe’ di titanio; 8. zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 9. niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; <p>i. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m³/ora [alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio (leghe di ferro con elevato tenore di silicio); 4.fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o “carbonio grafite”; 7. nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. tantalio o ‘leghe’ di tantalio; 9. titanio o ‘leghe’ di titanio; 10. zirconio o ‘leghe’ di zirconio; oppure 11. niobio (columbiom) o ‘leghe’ di niobio; <p>j.inceneritori progettati per la distruzione di sostanze chimiche specificate in 1C350, aventi sistemi di alimentazione dei rifiuti appositamente progettati, attrezzature speciali per la manipolazione e temperatura media nella camera di combustione superiore a 1 273 K (1 000 °C) e tutte le superfici di smaltimento dei rifiuti, in diretto contatto con tali prodotti, costruite o rivestite con uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ‘leghe’ contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; oppure 3. nichelio o ‘leghe’ contenenti in peso più del 40 % di nichelio. <p>1. “carbonio grafite” è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in Il peso almeno l’8 % di grafite. 2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine ‘lega’ se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.</p>
I.B.2B35 1	<p>Sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori:</p> <p>a)progettati per funzionamento continuo ed utilizzabili per la rivelazione di agenti di guerra chimica o di sostanze chimiche specificate in 1C350, con concentrazioni inferiori a 0,3 mg/m³; o</p> <p>b) progettati per rivelare l’attività di inibizione della colinesterasi.</p>
I.B.2B35	<p>Apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, come segue:</p> <p>a.mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; <i>Nota tecnica</i> I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel manuale WHO Laboratory Biosafety (terza edizione, Ginevra 2004).</p> <p>b.fermentatori, in grado di coltivare “microrganismi” patogeni, virus o di produrre tossine, senza</p>

la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri; *Nota tecnica*

I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. flusso superiore a 100 l/h;
2. componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio;
3. uno o più giunti di tenuta entro l'area di contenimento del vapore; nonché
4. in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura; *Nota tecnica*

I separatori centrifughi includono i decantatori.

d.apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue:

1.apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m²; nonché
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o
 2. che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso;

Nota tecnica

Nel 2B352.d.1.b. per sterilizzazione si intende l'eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l'uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfettazione si intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l'uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfettazione e la sterilizzazione si distinguono dalla sanificazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l'intera infettività o vitalità microbica.

2.componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m² per ogni componente e progettati per l'uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate in 2B352.d.;

Nota:2B352.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per l'osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante.

e.apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore;

f.apparecchiature protettive e di contenimento, come segue:

1.abiti protettivi completi o parziali o cappe collegate ad un rifornimento d'aria esterno e funzionanti a pressione positiva;

Nota:2B352.f.1 non sottopone ad autorizzazione gli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori.

2.cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche simili; *Nota:in 2B352.f.2 gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale).*

g.camere progettate per il confronto aerosol con "microrganismi", virus o "tossine" ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m³.

C. MATERIALI

N.	Descrizione
I.B.1C350	Prodotti chimici, che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze: <i>NB: VEDERE ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO E 1C450</i> <ol style="list-style-type: none">1. tiodiglicole (111-48-8);2. ossicloruro di fosforo (10025-87-3),3. metilfosfonato di dimetile (DMMP) (756-79-6),4. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL

- difluoruro di metil-fosfonile (df) (676-99-3),
5. dicloruro di metil-fosfonile (676-97-1),
 6. fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);
 7. triclورو di fosforo (7719-12-2),
 8. fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);
 9. cloruro di tionile (7719-09-7);
 10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3),
 11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7),
 12. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (5842-79-7);
 13. chinuclidin-3 olo (1619-34-7),
 14. fluoruro di potassio (7789-23-3);
 15. 2-cloroetanolo (107-07-3),
 16. dimetilammina (124-40-3);
 17. etilfosfonato di dietile (78-38-6);
 18. N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7),
 19. fosfito di dietile (762-04-9),
 20. cloridrato di dimetilammina (506-59-2);
 21. dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4),
 22. dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);
 23. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER IL difloruro di etilfosfonile (753-98-0),
 24. acido fluoridrico (7664-39-3);
 25. benzilato di metile (76-89-1);
 26. dicloruro di metilfosfinile (676-83-5),
 27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0),
 28. alcool pinacolilico (464-07-3);
 29. VEDERE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER L'o-etil-2-diisopropilammino-etil- metilfosfonato (ql) (57856-11-8),
 30. fosfito di trietile (122-52-1),
 31. triclورو di arsenico (7784-34-1),
 32. acido benzilico (76-93-7),
 33. metilfosfonito di dietile (15715-41-0),
 34. etilfosfonato di dimetile (6163-75-3),
 35. difluoruro di etilfosfinile (430-78-4),
 36. difluoruro di metilfosfinile (753-59-3),
 37. 3-chinuclidinone (3731-38-2),
 38. pentacloruro di fosforo (10026-13-8),
 39. pinacolone (75-97-8),
 40. cianuro di potassio (151-50-8),
 41. bifluoruro di potassio (7789-29-9);
 42. bifluoruro di ammonio (1341-49-7),
 43. fluoruro di sodio (7681-49-4),
 44. bifluoruro di sodio (1333-83-1),
 45. cianuro di sodio (143-33-9),
 46. trietanolammina (102-71-6),
 47. pentasolfuro di fosforo (1314-80-3),
 48. diisopropilammina (108-18-9),
 49. dietilamminoetanolo (100-37-8),
 50. solfuro di sodio (1313-82-2),
 51. monocloruro di zolfo (10025-67-9),
 52. dicloruro di zolfo (10545-99-0),
 53. cloridrato di trietanolammina (637-39-8),
 54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1),
 55. acido Metilfosfonico (993-13-5),
 56. dietilmetilfosfonato (683-08-9),
 57. dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);
 58. fosfito di triisopropile (116-17-6),
 59. etildietanolammina (139-87-7),

	<p>60. O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8), 61. O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6), 62. esafluorosilicato di sodio (16893-85-9), 63. acido diclorometilfosfonico (676-98-2), Nota Perle esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 e.63 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela. No 1C350 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle ta sostanze chimiche specificate alle voci 2: 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 e.62 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. Nota 1C350 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo 3: imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale</p>
I.B.1C351	<p>Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e "tossine", come segue: a. virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. virus Andes; 2. virus Chapare; 3. virus Chikungunya, 4. virus Choclo; 5. virus della febbre emorragica del Congo-Crimea, 6. virus delle rompiossa o dengue, 7. virus Dobrava-Belgrado; 8. virus dell'encefalite orientale equina, 9. virus di Ebola, 10.virus Guaranita; 11. virus di Hantaan, 12. virus Hendra (Morbillivirus equino), 13. virus dell'encefalite giapponese, 14. virus di Junin, 15. virus della Foresta di Kyasanur, 16. virus della Laguna Negra; 17. virus della febbre di Lassa, 18. virus Louping ill, 19. Virus Lujo; 20.virus della coriomeningite linfatica, 21.virus di Machupo, 22.virus di Marburg, 23.virus del vaiolo delle scimmie, 24. virus dell'encefalite della Valle Murray, 25.virus Nipah; 26.virus della febbre emorragica di Omsk, 27.virus Oropouche, 28.virus Powassan, 29.virus della febbre valle del Rift, 30.virus Rocio; 31.Virus Sabia; 32.Virus Seoul; 33.Virus Sin nombre; 34.virus dell'encefalite di St. Louis, 35.virus dell'encefalite da zecche (virus dell'encefalite russa primaverile-estiva), 36.virus del vaiolo, 37. virus dell'encefalite equina venezuelana, 38. virus dell'encefalite equina occidentale,

	<p>39. virus della febbre gialla;</p> <p>b.rickettsiae, naturali, potenziate o modificate, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coxiella burnetii, 2. bartonella quintana (rochalimaea quintana, rickettsia quintana), 3. rickettsia prowasecki, 4. rickettsia rickettsii; <p>c.batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bacillus anthracis, 2. brucella abortus, 3. brucella melitensis, 4. brucella suis, 5. chlamydia psittaci, 6. clostridium botulinum, 7. francisella tularensis, 8. burkholderia mallei (pseudomonas mallei), 9. burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei), 10. salmonella typhi, 11. shigella dysenteriae, 12. vibrio cholerae, 13. yersinia pestis; 14. tipi di clostridium perfringens che producono tossine epsilon 15. escherichia coli enteromorragica, serotipo O157 e altri serotipi produttori di verotossine; <p>d)"tossine" e relative "sottounità di tossine", come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tossine Botulinum, 2. tossine Clostridium, 3. conotossina, 4. ricino, 5. sassitossina, 6. tossina Shiga, 7. tossina dello stafilococco aureo, 8. tetrodotossina, 9. verotossina e proteine inattivanti i ribosomi tipo Shiga, 10. microcistina (Cyanginosin), 11. aflatossine, 12. abrina, 13. tossina del colera, 14. diacetossiscirpenolo-tossina, 15. tossina T-2, 16. tossina HT-2, 17. modexina, 18. volkensina, 19. lectina 1 Viscum album (viscumina); <p><i>Nota: 1C351.d. non sottopone ad autorizzazione le tossine Botulinum o le conotossine sotto forma di prodotti che rispettino tutti i criteri seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. essere formulazioni farmaceutiche destinate ad essere somministrate all'uomo nell'ambito di trattamenti medici; 2. essere preimballate per la distribuzione come prodotti medici; 3. essere autorizzate da un'autorità statale ai fini della commercializzazione come prodotti medici; <p>e)funghi, anche naturali, potenziati o modificati, sia in forma di "colture vive isolate" o come materiale comprendente materiale vivo intenzionalmente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. coccidioides immitis; 2. coccidioides posadasii.
I.B.1C35	Agenti patogeni per gli animali, come segue:

	<p>a virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di . materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. virus della febbre suina africana; 2.virus dell'influenza avicola, come segue: <ol style="list-style-type: none"> a) non caratterizzato; o b)appartenente a quelli definiti nell'allegato I, punto 2, della direttiva 2005/94/CE (2) ed aventi elevata patogenicità, come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1.virus di tipo A con un IVPI (indice di patogenicità intravenosa) superiore a 1,2 nei polli di 6 settimane; o 2.virus di tipo A dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite; 3. virus della bluetongue; 4. virus dell'afta epizootica; 5. virus del vaiolo caprino; 6. virus dell'herpes porcino (morbo di Aujeszky); 7. virus della febbre suina (virus della peste suina); 8. virus di Lissa; 9. virus della malattia di Newcastle; 10. virus della peste dei piccoli ruminanti; 11. enterovirus porcino tipo 9 (virus dell'esantema vescicolare dei suini); 12.virus della peste bovina; 13. virus della malattia esantematica delle pecore; 14.virus della malattia di Teschen; 15.virus della stomatite vescicolare; 16. virus della dermatite modulare del bovino; 17.virus della peste equina; <p>b.micoplasmi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che in quella di materiale vivo deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. micoidi di micoplasma sottospecie micoidi SC (tipo Small colony); 2. micoplasma capricolum sottospecie capripneumoniae.
I.B.1C35	<p>Elementi genetici e organismi geneticamente modificati, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati in 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354; b)organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle “tossine” specificate in 1C351.d. o le relative “sottounità di tossine”. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gli elementi genetici includono, tra gli altri, cromosomi, genomi, plasmidi, trasposoni e vettori geneticamente modificati o non geneticamente modificati.</i> 2. <i>Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dei microrganismi specificati in 1C351.a, 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 o 1C354 si intende una qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che:</i> <ol style="list-style-type: none"> a <i>in quanto tale o tramite i suoi prodotti trascritti o trasposti rappresenta un rischio significativo per la salute degli esseri umani, degli animali o delle piante; o</i> b. <i>ha la proprietà riconosciuta di accrescere la capacità di un microrganismo specifico, o di qualsiasi altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato, di provocare gravi danni alla salute degli esseri umani, degli animali o delle piante.</i> <p><i>Nota: 1C353 non si applica alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità da Escherichia coli enteromorragica, serotipo 0157 e ad altri ceppi produttori di verotossine diverse da quelle che codificano la verotossina o le relative sottounità.</i></p>
I.B.1C35	<p>Agenti patogeni per le piante, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a)virus, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di “colture vive isolate” che quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. tymavirus latente andino della patata; 2. viroide del tubero fusiforme della patata;

	<p>b) batteri, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. xanthomonas albilineans; 2. xanthomonas campestris pv. citri compresi i ceppi definiti come Xanthomonas campestris pv. citri tipi A, B, C, D, E o invece classificati come Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia o Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3. xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. pv. Oryzae); 4. clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum o Corynebacterium Sepedonicum); 5. ralstonia solanacearum Razze 2 e 3 (Pseudomonas solanacearum Razze 2 e 3 Burkholderia solanacearum Razze 2 e 3); <p>c) funghi, naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di "colture vive isolate" che in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. cochliobolus miyabeanus (Helmintosporium oryzae); 3. microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei); 4. puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici); 5. puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum); 6. magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
I.B.1C45	<p>Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue: NB: CFR. ANCHE 1C350, 1C351.d E L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. a prodotti chimici tossici, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amiton: O,O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati e protonati; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometil)1-propene (382-21-8); 3. CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO PER BZ: benzilato di 3-chinuclidinile (6581-06-2); 4. fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5); 5. cloruro di cianogeno (506-77-4); 6. cianuro di idrogeno (74-90-8); 7. cloropicrina: Tricloronitrometano (76-06-2); <p><i>Nota Perle esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1: chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.1 e.a.2 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela. Nota 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle 2: sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.a.4, .a.5, .a.6 e .a.7 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela. Nota 1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per 3: la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. <p>b. precursori di prodotti chimici tossici, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio; <i>Nota: 1C450.b.1 non sottopone ad autorizzazione il Fosforo: etilditiofosfonato di 0-etile e fenile (944-22-9).</i> 2. dialogenuri fosforamidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforamidedicloruro; <i>NB: per il N,N-dimetilfosforamidedicloruro cfr. 1C350.57.</i> 3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] — fosforamidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforamidato di dietile specificato in 1C350; 4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350; 5. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetan2-oli e corrispondenti sali

	<p>protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoeetano (96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetano (100-37-8) specificati in 1C350;</p> <p><i>Nota: 1C450.b.5. non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:</i></p> <p>a) N,N-dimetilamminoetano (108-01-0) e corrispondenti sali protonati;</p> <p>b) sali protonati dell'N,N-dietilamminoetano (100-37-8);</p> <p>6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetano-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoeetano specificato in 1C350;</p> <p>7. cfr. 1C350 per etildietanolammina (139-87-7);</p> <p>8. metildietanolammina (105-59-9).</p> <p><i>Nota Per le esportazioni verso gli "Stati che non aderiscono alla convenzione sulle armi chimiche", 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alle voci 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 e .b.6 nelle quali nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.</i></p> <p><i>Nota 1C450 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle</i></p> <p>2: <i>sostanze chimiche specificate alla voce 1C450.b.8 nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 30 % in peso della miscela.</i></p> <p><i>Nota 1C450 non sottopone a divieto i prodotti identificati come beni di consumo imballati per</i></p> <p>3: <i>la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.</i></p>
--	---

D. SOFTWARE

N.	Descrizione
I.B.1D00 3	"Software" appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d.
I.B.2D35 1	"Software" diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate in 2B351.
I.B.9D00 1	"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" delle apparecchiature o delle "tecnologie" specificate in 9A012.
I.B.9D00 2	"Software" appositamente progettato o modificato per la "produzione" delle apparecchiature specificate in 9A012.

E. TECNOLOGIE

N.	Descrizione
I.B.1E00 1	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 1A004, da 1C350 a C354 o 1C450.
I.B.2E00 1	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 2B350, 2B351, 2B352 o 2D351
I.B.2E00 2	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 2B350, 2B351 o 2B352.
I.B.2E30 1	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.
I.B.9E00 1	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 9A012 o 9A350.
I.B.9E00 2	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature specificate in 9A350.
I.B.9E10 1	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di 'UAV' specificati in 9A012. <i>Nota tecnica</i> <i>In 9E101.b. per 'UAV' si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.</i>
I.B.9E10 2	"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzo" di 'UAV' specificati in 9A012. <i>Nota tecnica</i>

In 9E101.b. per 'UAV' si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km.

PARTE 2

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata 'Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009' sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna 'Descrizione' esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009. **Note generali**

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscono l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B della presente parte 1)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione I.C.A della presente parte sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione I.C.B della presente parte.
2. La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.
4. I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

I.C.A. BENI

(Materiali e prodotti chimici)

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
I.C.A.001	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. Dicloruro di etilene (CAS 107-06-2)	
I.C.A.002	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. nitrometano (CAS RN 75-52-5) 2. acido picrico (CAS 88-89-1)	
I.C.A.003	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: 1. alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) 2. arsenico (CAS 7440-38-2) 3. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) 4. bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) 5. bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS	

55-86-7) 6.tris(2-cloroetil)amm ina, cloridrato (CAS 817-09-4)	
--	--

I.C.B. TECNOLOGIE

B.001

Tecnologie' necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzo" degli articoli elencati nella sezione I.C.A.

Nota tecnica:

il termine 'tecnologie' comprende anche il "software".»

(1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

(2) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DEGLI ORGANISMI O DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

omissis

ALLEGATO III (325/2013)

SITI INTERNET CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht_did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 02/309
1049 Bruxelles
BELGIO»

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

A Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

. BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en->

[/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/](http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/)

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

[E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)

Numero di telefono: +(32 2) 295 55 85

**ALLEGATO IV
(2016/2137)**

ELENCO DI «PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI» DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Parte A	PETROLIO GREGGIO
Codice SA	Descrizione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
Parte B	PRODOTTI PETROLIFERI
Codice SA	Descrizione delle merci
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).

ALLEGATO V

APPARECCHIATURE, TECNOLOGIE E SOFTWARE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Nota generale

Nonostante il disposto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (1) o nell'elenco comune delle attrezzature militari; o
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) al banco;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) per transazione elettronica; o
 - iv) su ordinazione telefonica; o
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D ed E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per "apparecchiature, tecnologie e software" ai sensi dell'articolo 4 si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti
- apparecchiature di infezione a distanza
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI (2)/MSISDN (3)/IMEI (4)/TMSI (5)
- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici
SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9)/UMTS (10)/CDMA (11)/ PSTN (12)
- apparecchiature di intercettazione e controllo di informazioni DHCP (13)/SMTP (14)/GTP (15)
- apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica
- apparecchiature forensi a distanza
- apparecchiature di motori di trattamento semantico
- apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici
- apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard

B. Non utilizzato

C. Non utilizzato

D. "Software" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate sopra in A.

E. "Tecnologie" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di "sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari".

Ai fini del presente allegato, per "controllo" si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

(1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(2) IMSI è la sigla di "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

(3) MSISDN è la sigla di "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta

SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

(4) IMEI è la sigla di "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'IMSISDN.

(5) TMSI è la sigla di "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

(6) SMS è la sigla di "Short Message System" (servizio di messaggi brevi).

(7) GSM è la sigla di "Global System for Mobile Communications" (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

(8) GPS è la sigla di "Global Positioning System" (sistema di localizzazione globale via satellite).

(9) GPRS è la sigla di "General Package Radio Service" (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

(10) UMTS è la sigla di "Universal Mobile Telecommunication System" (sistema universale di comunicazioni mobili).

(11) CDMA è la sigla di "Code Division Multiple Access" (accesso multiplo a divisione di codice).

(12) PSTN è la sigla di "Public Switch Telephone Networks" (rete telefonica pubblica commutata).

(13) DHCP è la sigla di "Dynamic Host Configuration Protocol" (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

(14) SMTP è la sigla di "Simple Mail Transfer Protocol" (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

(15) GTP è la sigla di "GPRS Tunneling Protocol" (protocollo di tunneling per GPRS).

ALLEGATO V bis (1323/2014)

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 BIS, PARAGRAFO 1

N.	Descrizione	Codice NC
(1)	Carboturbi (diversi dal kerosene)	
	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)	2710 12 70
	Diversi dal kerosene (oli semifluidi)	2710 19 29
(2)	Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)	2710 19 21
(3)	Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (¹)	2710 20 90
(4)	Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:	
	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri inibitori di ossidazione	3811 29 00
	Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(5)	Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(6)	Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio:	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(7)	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio) Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli	3811 90 00

	stessi scopi degli oli minerali	
(8)	Deattivi dei metalli Deattivi dei metalli per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Deattivi dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali:	3811 90 00
(9)	Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(10)	Additivi miglioratori della stabilità termica Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00

ALLEGATO V *ter* (1323/2014)

CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 *bis*, PARAGRAFO 3

N.	Descrizione	Codice NC
(1)	Carboturbi (diversi dal kerosene)	
	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)	2710 12 70
	Diversi dal kerosene (oli semifluidi)	2710 19 29
(2)	Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)	2710 19 21
(3)	Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (¹)	2710 20 90
(4)	Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:	
	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri inibitori di ossidazione	3811 29 00
	Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(5)	Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(6)	Deattivi dei metalli Deattivi dei metalli per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Deattivi dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00
(7)	Additivi biocidi Additivi biocidi per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00

(8)	Additivi miglioratori della stabilità termica	
	Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:	
	— contenenti oli di petrolio	3811 21 00
	— altri	3811 29 00
	Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali	3811 90 00

(1) Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.

ALLEGATO VI

ELENCO DELLE ATTREZZATURE E DELLE TECNOLOGIE CHIAVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

Note generali

1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell'elenco che ne costituiscono l'elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.
N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
3. Le definizioni di termini tra "virgolette singole" sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

1. La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
2. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.
3. Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Prospezione e produzione di greggio e di gas naturale

1.A Attrezzature

1. Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.
2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.
3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.
4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
5. Teste di pozzo di perforazione, blowout preventer e alberi di Natale o croci di produzione e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

- a. Il blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.
- b. L'albero di Natale o croce di produzione è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.
- c. Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale

perla standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.
7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.
8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.
9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 e/o ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm³/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.
10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m³/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.
2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante
 - o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.
3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.
2. Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiama e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D Software

1. "Software" appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.
2. "Software" appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durante la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.
3. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di produzione e trattamento del petrolio
 - o loro specifiche sotto-unità.

1.E Tecnologia

1. "Tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A.11.

Raffinazione di olio greggio e liquefazione di gas naturale

2.A Attrezzature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
 - a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;
 - b. scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffreddamento del gas naturale.
2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e con una capacità di trasporto di più di $500 \text{ m}^3/\text{h}$, e componenti appositamente progettati a tal fine.
3. "Coldbox" ed attrezzature della coldbox non specificate al punto 2.A.1.

Nota tecnica:

Il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La coldbox comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della coldbox si aggira sui $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e componenti appositamente progettati a tal fine.
5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai $-120 \text{ }^\circ\text{C}$.
6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.
7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.
8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.
9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.
10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.
11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburici.
12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a $50 \text{ m}^3/\text{h}$, e componenti appositamente progettati a tal fine.
13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:
 - a. acciai inossidabili con il 23% o più di cromo in peso;
 - b. acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice PRE (*Pitting Resistance Equivalent Number*) superiore a 33.

Nota tecnica:

Il Pitting Resistance Equivalent Number (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fundamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è:

$$PRE = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$$

14. "Pigs" (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati
Nota tecnica:
Il pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una condotta dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure) ed è spinto dalla pressione del prodotto nella condotta.
15. Pig launcher (cassette di lancio) e pig catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.
16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai $1\,000 \text{ m}^3$ ($1\,000\,000$ litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:
 - a. serbatoi a tetto fisso,
 - b. serbatoi a tetto galleggiante.
17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.
18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.
19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di

ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.
2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)
2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).
3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.
4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
 - a. metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
 - b. specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;
 - c. catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;
 - d. catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico e
5. additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Software

1. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.
2. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E Tecnologia

1. "Tecnologia" di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).
2. "Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di impianti di GNL.
3. "Tecnologia" di trasporto del gas naturale liquefatto.
4. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.
5. "Tecnologia" di stoccaggio del greggio e dei combustibili.
6. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di una raffineria, ad esempio:
 - 6.1. "Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;
 - 6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;
 - 6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

ALLEGATO VII

ATTREZZATURE E TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 12

8406 81	Turbine a vapore di potenza superiore a 40 MW
8411 82	Turbine a gas di potenza superiore a 5 000 kW
ex 8501	Tutti i motori e i generatori elettrici di potenza superiore a 3 MW o 5 000 kVA.

ALLEGATO VIII (168/2012)

ELENCO DI ORO, METALLI PREZIOSI E DIAMANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 *BIS*

Codic e SA	Designazione delle merci
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati.
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere.
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere.
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati.
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere.
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati.
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.»

ALLEGATO IX (509/2012)

ELENCO DI ATTREZZATURE, BENI E TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 *ter*

(697/2013) L'elenco del presente allegato non comprende i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale, ad eccezione dell'isopropanolo

Note introduttive

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata 'Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009' sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna 'Descrizione' esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

Note generali

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
NB: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
2. I prodotti specificati nel presente elenco sono da intendersi sia beni nuovi che usati.

Nota generale sulla tecnologia (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione B del presente allegato)

1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella sezione IX.A del presente allegato sono sottoposti a controllo a norma di quanto disposto dalla sezione B.
2. La "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il

funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono controllati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del presente regolamento.

4.I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

IX.A. BENI

IX.A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.A1.001	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: tributil fosfato (CAS 102-85-2) isocianato di metile (CAS 624-83-9) chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0)	
IX.A1.002	Sostanze chimiche concentrate al 95 % o più, come segue: benzile (CAS 134-81-6) dietilammina (CAS 109-89-7) etere etilico (CAS 60-29-7) dimetiletere (CAS 115-10-6) dimetilamminoetano (CAS 108-01-0)	
IX.A1.003	Sostanze chimiche alla concentrazione di 95 % o più, come segue: 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4) butiril-colinesterasi (BCHE) dietilentriammina (CAS 111-40-0) diclorometano (CAS 75-09-3) dimetilanilina (CAS 121-69-7) bromoetano (CAS 74-96-4) cloruro di etile (CAS 75-3-4) etilammina (CAS 07.04.1975) esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) ossido di isopropile (CAS 108-20-3) metilammina (CAS 74-89-5) bromometano (CAS 74-83-9) monoisopropilammina (CAS 75-31-0) cloruro di obidossina (CAS 114-90-9). bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) piridina (CAS 110-86-1) bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) sodio metallico (CAS 7440-23-5) tributilammina (CAS 102-82-9) trietilammina (CAS 121-44-8) trimetilammina (CAS 75-50-3)	

IX.A.1.004 Voci di cui al punto 11, lettera b) (697/2013)

Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata (1), alla concentrazione di 90 % o più, salva diversa indicazione, come segue:

Acetone,	(CAS RN 67-64-1)	(Codice NC 2914 11 00)
Acetilene,	(CAS RN 74-86-2)	(Codice NC 2901 29 00)
Ammoniaca,	(CAS RN 7664-41-7)	(Codice NC 2814 10 00)
Antimonio,	(CAS RN 7440-36-0)	(voce 8110)
Benzaldeide (aldeide benzoica),	(CAS RN 100-52-7)	(Codice NC 2912 21 00)
Benzoina,	(CAS RN 119-53-9)	(Codice NC 2914 40 90)
1-Butanolo,	(CAS RN 71-36-3)	(Codice NC 2905 13 00)
2-Butanolo,	(CAS RN 78-92-2)	(Codice NC 2905 14 90)
Isobutanolo,	(CAS RN 78-83-1)	(Codice NC 2905 14 90)
T-butanolo,	(CAS RN 75-65-0)	(Codice NC 2905 14 10)
Carburo di calcio,	(CAS RN 75-20-7)	(Codice NC 2849 10 00)
Ossido di carbonio,	(CAS RN 630-08-0)	(Codice NC 2811 29 90)
Cloro,	(CAS RN 7782-50-5)	(Codice NC 2801 10 00)
Cicloesanolo,	(CAS RN 108-93-0)	(Codice NC 2906 12 00)
Dicicloesilammina (DCA),	(CAS RN 101-83-7)	(Codice NC 2921 30 99)
Etanolo,	(CAS RN 64-17-5)	(Codice NC 2207 10 00)
Etilene,	(CAS RN 74-85-1)	(Codice NC 2901 21 00)
Ossido di etilene,	(CAS RN 75-21-8)	(Codice NC 2910 10 00)
Fluoroapatite,	(CAS RN 1306-05-4)	(Codice NC 2835 39 00)
Acido cloridrico,	(CAS RN 7647-01-0)	(Codice NC 2806 10 00)
Acido solfidrico,	(CAS RN 7783-06-4)	(Codice NC 2811 19 80)
Isopropanolo, concentrazione di 95 % o più,	(CAS RN 67-63-0)	(Codice NC 2905 12 00)
Acido mandelico,	(CAS RN 90-64-2)	(Codice NC 2918 19 98)
Metanolo,	(CAS RN 67-56-1)	(Codice NC 2905 11 00)
Cloruro di metile,	(CAS RN 74-87-3)	(Codice NC 2903 11 00)
Ioduro di metile,	(CAS RN 74-88-4)	(Codice NC 2903 39 90)
Metilmercaptano,	(CAS RN 74-93-1)	(Codice NC 2930 90 99)
Monoetilenglicole,	(CAS RN 107-21-1)	(Codice NC 2905 31 00)
Cloruro di ossalile,	(CAS RN 79-37-8)	(Codice NC 2917 19 90)
Solfuro di potassio,	(CAS RN 1312-73-8)	(Codice NC 2830 90 85)
Tiocianato di potassio (KSCN),	(CAS RN 333-20-0)	(Codice NC 2842 90 80)
Ipoclorito di sodio,	(CAS RN 7681-52-9)	(Codice NC 2828 90 00)
Zolfo,	(CAS RN 7704-34-9)	(Codice NC 2802 00 00)
Diossido di zolfo,	(CAS RN 7446-09-5)	(Codice NC 2811 29 05)
Triossido di zolfo,	(CAS RN 7446-11-9)	(Codice NC 2811 29 10)
Cloruro di dimetitifosforile,	(CAS RN 3982-91-0)	(Codice NC 2853 00 90)
Fosfato di tri-isobutile,	(CAS RN 1606-96-8)	(Codice NC 2920 90 85)
Fosforo bianco/giallo,	(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)	(Codice NC 2804 70 00)

(1) Come fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

IX.A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.A2.001	Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri.	
IX.A2.002	Maschera respiratoria completa alimentate in aria purificata diversa da	1A004.a

	quelle specificate in 1A004 o 2B352fl.	
IX.A2.003	Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari.	2B352.f.2
IX.A2.004	Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabile con materiali biologici.	
IX.A2.005	Fermentatori per la coltura di "microrganismi" patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 5 litri ma inferiore a 20 litri <i>Nota tecnica</i> <i>I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.</i>	2B352.b
IX.A2.007	Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).	2B352.a
IX.A2.008	Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in B350 o A2.009, come segue: a.contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m ³ (100 litri) ma inferiore a 20 m ³ (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: 1.Acciai inossidabili contenenti cromo in misura pari o superiore al 10,5 % e carbonio in misura pari o inferiore all'1,2 %; b.agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; c.serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m ³ (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; d.scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m ² e inferiore a 30 m ² ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; <i>Nota tecnica</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i> e.colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; f.valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; 1. I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre	2B350.a-e 2B350.g 2B350.i

	<p><i>applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.</i></p> <p><i>2.La "dimensione nominale" è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.</i></p> <p>g.pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.acciai inossidabili con tenore in cromo pari o superiore al 10,5 % e in carbonio pari o inferiore all'1,2 %; <p>h.pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.'leghe' contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4.fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5.vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o "carbonio grafite"; 7. nichelio o 'leghe' contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8.acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; 9. tantalio o 'leghe' di tantalio; 10. titanio o 'leghe' di titanio; 11. zirconio o 'leghe' di zirconio; oppure 12. niobio (columbiom) o 'leghe' di niobio; <p><i>1.I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p> <p><i>2.Il 'carbonio grafite' è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.</i></p> <p><i>3.I 'ferrosilici' sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l'8 % o più di silicio.</i></p> <p><i>Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine 'lega' se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.</i></p>	
IX.A2.009	<p>Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 o A2.008, come segue:</p> <p>contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m³ (100 litri) ma inferiore a 20 m³ (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p>agitatori per l'impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in a) aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p>serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m³ (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite</p>	

	<p>con uno dei materiali seguenti: acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p>scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p><i>Nota tecnica</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p> <p>Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p>valvole di diametro nominale pari o superiore a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti:</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo;</p> <p><i>Nota tecnica:</i> <i>La "dimensione nominale" è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.</i></p> <p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m³/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotor o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:</p> <p>materiali ceramici;</p> <p>ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l'8 % o più di silicio);</p> <p>acciai inossidabili contenenti in peso il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo.</p> <p><i>Note tecniche:</i> <i>I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola.</i></p> <p><i>Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine 'lega' se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare si intende individuare quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.</i></p>
--	--

Voce di cui al punto 11, lettera c) (697/2013)

IX.A2.010	<p>Apparecchiature</p> <p>Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l'analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.</p>
-----------	--

B. TECNOLOGIE

N.	Descrizione	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
IX.B.001	Tecnologie necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzo" degli articoli elencati nella sezione IX.A. <i>Nota tecnica:</i> <i>Il termine 'tecnologie' comprende anche il "software".»</i>	

ALLEGATO X (509/2012)

ELENCO DI ARTICOLI DI LUSO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 TER

1. Cavalli di razza pura

Codici NC: 0101 21 00

2. Caviale e suoi succedanei; nel caso dei succedanei del caviale, se i prezzi di vendita sono superiori a 20 EUR per 100 grammi

Codici NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00

3. Tartufi

Codici NC: 2003 90 10

4. Vini (compresi i vini spumanti) il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro, acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione il cui prezzo di vendita è superiore a 50 EUR per litro

Codici NC: da ex 2204 21 a ex 2204 29, ex 2208, ex 2205

5. Sigari e sigaretti il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 10 EUR

Codici NC: ex 2402 10 00

6. Profumi e acque da toilette, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR per 50 ml, e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 70 EUR ciascuno

Codici NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90

8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 600 EUR

Codici NC: ex 4203, ex 4303, ex ex 61, ex ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00, ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00

9. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

Codici NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116

10. Monete e banconote non aventi corso legale

Codici NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90

11. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi Codici NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307

12. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia, il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50

13. Articoli di cristallo al piombo il cui prezzo unitario di vendita è superiore a 200 EUR

Codici NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91

14. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, e loro accessori; nel caso dei veicoli nuovi, se i prezzi di vendita sono superiori a 25 000 EUR; nel caso dei veicoli usati, se i prezzi di vendita sono superiori a 15 000 EUR.

Codici NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80 00, ex 8716 90, ex 8801 00, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903

15. Orologi pregiati e loro parti se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

16. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Codici NC: 97

17. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici

NC: ex 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30 00, ex 6210 40 00, ex 6210 50 00, ex 6211 11 00, 4015 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90, 19 00, 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 4015 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, 90 00, ex 6112

20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 ex 6211 ex 6211 ex 9506 ex 9507

18. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote, se il prezzo unitario di vendita è superiore a 500 EUR

Codici NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80.